

# Vicariati locali-Costituzione e statuto-Decreto 1984

## COSTITUZIONE DEI VICARIATI LOCALI

### e STATUTO

**L.V.D. LXXV (1984) pp. 265-269**

**L.V.D. LXX (1979) pp. 367 -372**

Dovendo adeguare al nuovo Codice di Diritto Canonico lo statuto dei 'Vicariati locali',

Tenendo conto dell'esperienza fatta nel primo quinquennio dalla costituzione in forma stabile e definitiva dei suddetti 'Vicariati locali';

A norma dei cann. 374 § 2 e 553-555 del C.D.C.

### col presente ATTO

approviamo il nuovo STATUTO che fonda e regola i 'VICARIATI LOCALI' nella nostra Diocesi e che è allegato al presente decreto.

Esso sostituisce quello precedente del 27 maggio 1979.

Bergamo, 3 maggio 1984.

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

## STATUTO

### **Costituzione**

**Art. 1.** § 1 - Il vicariato locale è una struttura pastorale territoriale che raggruppa più parrocchie.

§ 2 - Sono costituiti nella diocesi ventotto vicariati:

**1.** tre urbani, che sono: vicariato urbano Nord-Ovest; vicariato urbano Sud-Est, vicariato urbano Sud-Ovest;

**2.** venticinque foranei che sono: vicariato di Vilminore; vicariato di Ardesio-Gromo; vicariato di Clusone-Nossa; vicariato di Gandino; vicariato di Gazzaniga; vicariato di Albino-Nembro; vicariato di Alzano; vicariato di Solto-Sovere; vicariato di Borgo di Terzo-Mogno; vicariato di Trescore; vicariato di Ghisalba-Romano; vicariato di Scanzo-Seriate; vicariato di Dalmine-Stezzano; vicariato di Spirano-Verdello; vicariato di Capriate-Chignolo- Terno; vicariato di Mapello-Ponte S. Pietro; vicariato di Almenno SS.-Ponteranica- Villa d' Almè; vicariato di Calolzio-Caprino; vicariato di Rota Imagna; vicariato di Brembilla-Zogno; vicariato di Selvino-Serina; vicariato di S. Giovanni Bianco-Sottochiesa; vicariato di Predore; vicariato di Calepio-Telgate; vicariato di Branzi-S.Brigida-S.Martino de' Calvi.

**3.** I confini indicati nella cartina allegata, facente anch'essa parte del presente statuto.

### ***Finalità***

**Art. 2.** § 1 - Il vicariato ha lo scopo primario di promuovere una pastorale d'insieme tra le parrocchie che lo compongono, per mezzo del coordinamento dei programmi e delle attività parrocchiali come pure attraverso l'attuazione di iniziative interparrocchiali e vicariali.

§ 2 - Il vicariato fa da tramite fra le strutture centrali e le parrocchie e viceversa; curando l'attuazione - nel contesto delle situazioni locali - delle iniziative a carattere diocesano, e facendo giungere agli uffici diocesani competenti le richieste e le esigenze del vicariato.

§ 3 - Il vicariato offre aiuto alle parrocchie che per loro struttura, o per situazioni particolari, ne avessero bisogno.

§ 4 - Il vicariato suscita, coordina e organizza iniziative di comunione e di formazione, in particolare quelle a favore di tutti i preti ivi residenti e degli operatori pastorali, sia religiosi, sia laici.

### ***Persone e organismi responsabili del vicariato***

**Art. 3.** Persone e organismi responsabili del vicariato sono:

1. il vicario locale, aiutato dal segretario;
2. il Consiglio Presbiterale vicariale (CPrV) a norma dell'art. 11;
3. il Consiglio pastorale vicariale (CPaV) a norma dell'art. 18.

### ***Il vicario locale***

**Art. 4.** § 1 - Il vicario locale è nominato dal Vescovo tra i parroci del vicariato dopo aver consultato i preti del CPrV (can. 553 § 2).

§ 2 - Il vicario locale dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile; tuttavia potrà essere esonerato dal suo ufficio 'ad nutum episcopi'.

**Art. 5.** Nell'esercizio del suo ufficio il vicario si atterrà, oltre che alle norme del diritto comune di cui al can. 555, anche alle indicazioni degli artt. 6, 7, 8 seguenti.

**Art. 6.** Per favorire la pastorale del vicariato a norma dell'art. 2, § 1-3 il vicario:

1. convoca, fissa l'ordine del giorno, e presiede il CPrV e CPaV;
2. è responsabile, anche per mezzo di preti od operatori pastorali, con responsabilità vicariale, delle iniziative interparrocchiali e vicariali.
3. promuove l'attuazione delle iniziative diocesane;
4. organizza, d'accordo con gli uffici diocesani competenti, le scuole vicariali per la formazione degli operatori di pastorale;
5. raccoglie e trasmette agli uffici diocesani competenti le richieste vicariali e le esperienze pastorali di singole o più parrocchie o dell'intero vicariato;

**6.** si tiene in assiduo contatto con i preti del vicariato;

**7.** vigila sulle necessità e sulle difficoltà pastorali del vicariato e delle parrocchie cercando di provvedervi personalmente e avvertendo l'Ordinario se il caso lo richiedesse;

**8.** una volta all'anno, verifica insieme con il parroco la tenuta dei registri parrocchiali - liturgici e amministrativi - prendendo visione dei problemi e delle necessità più urgenti.

**Art. 7.** In caso di vacanza delle parrocchie del vicariato, il vicario:

**1.** assume immediatamente e per diritto l'ufficio di amministratore parrocchiale salvo disposizione diversa dell'Ordinario;

**2.** raccoglie informazioni sui bisogni e sui problemi più urgenti della parrocchia vacante per trasmetterle all'Ordinario.

**Art. 8.** Per favorire le finalità formative e di comunione di cui all'art. 2 § 4, il vicario, d'accordo con gli uffici diocesani competenti:

**1.** organizza e presiede gli incontri spirituali e formativi di tutto il clero residente nel vicariato;

**2.** si interessa dei preti ammalati e in difficoltà, li visita e ne informa il Vescovo e la Curia;

**3.** anima le iniziative spirituali e culturali a favore di tutte le religiose presenti nel vicariato;

**4.** organizza iniziative spirituali e culturali per gli operatori laici di pastorale.

**Art. 9.** § 1 - Nella parrocchia del vicario locale la visita annuale di cui all'art. 6, n. 8, sarà fatta da persona incaricata dall'Ordinario.

§ 2 - Nel caso che si rendesse vacante la parrocchia del vicario locale l'amministratore parrocchiale sarà nominato dall'Ordinario e anche le informazioni di cui all'art. 7, § 2. verranno assunte dall'Ordinario direttamente o tramite persona da lui incaricata.

**Art. 10.** § 1 - Nell'esecuzione del suo ufficio il vicario sarà aiutato da un sacerdote segretario scelto dal vicario stesso, con il consenso del Vescovo.

§ 2 - Il segretario del vicariato è membro di diritto del CPrV e del CPa V, nei quali svolge il ruolo di segretario.

### ***Il Consiglio presbiterale vicariale***

**Art. 11.** Il CPrV è composto dai parroci, dagli amministratori parrocchiali, dai coadiutori parrocchiali, dai rettori sia diocesani che religiosi delle chiese aperte al pubblico e da quei preti che esercitano nella parrocchia o nel vicariato un impegno pastorale fisso, come ad esempio l'impegno parrocchiale festivo o la responsabilità a livello vicariale di un settore pastorale.

**Art. 12.** Il CPrV dovrà essere convocato almeno quattro volte all'anno, secondo le modalità stabilite dall'art. 6, n. 1.

**Art. 13.** A norma dell'art. 5 il CPrV è competente sulle finalità del vicariato. In particolare:

**1.** stimola tra le parrocchie una pastorale d'insieme, promuove iniziative per l'utilità di tutti i fedeli, favorendo tra essa la mutua collaborazione evitando sovrapposizioni inutili e chiusure dannose nella loro azione pastorale;

**2.** studia l'applicazione nel vicariato delle iniziative diocesane;

**3.** collabora alla organizzazione delle scuole vicariali di cui all'art. 6,4.

**Art. 14.** Una scelta pastorale fatta a maggioranza assoluta dei membri del CPRV, in armonia con le scelte e gli indirizzi diocesani, udito in merito il CPaV, obbliga tutte le parrocchie e tutti gli operatori di pastorale nel vicariato, dopo essere stata esplicitamente approvata dall'Ordinario.

**Art. 15.** Qualora si dovesse trattare un problema pastorale che riguardi più vicariati, i vicari interessati, d'accordo con gli uffici diocesani competenti possono attuare incontri congiunti.

**Art. 16.** Per tutti i Sacerdoti diocesani comunque residenti nel vicariato saranno effettuati, a norma dell'art. 7 n. 1, almeno tre incontri annuali di carattere spirituale e di aggiornamento pastorale.

**Art. 17.** Qualora, per lo scarso numero di preti di un vicariato o per altro motivo, fosse opportuno organizzare gli incontri, di cui all'articolo precedente, con altri vicariati vicini, ciò avvenga con l'accordo dei vicari locali interessati.

### ***Il Consiglio pastorale vicariale***

**Art. 18.** § 1 - Il CPaV è composto da alcuni preti diocesani comunque residenti nel vicariato; da alcuni religiosi e religiose operanti nel vicariato medesimo; infine da alcuni laici, scelti tra quanti operano pastoralmente in parrocchia o nel vicariato;

§ 2 - **1.** i sacerdoti membri del CPaV saranno scelti dal CPRV a norma di questo articolo § 1;

**2.** i religiosi e le religiose saranno scelti dalle loro comunità;

**3.** i laici saranno scelti dai parroci tra gli impegnati pastoralmente, udito il Consiglio Pastorale Parrocchiale o un organismo equivalente;

§ 3 - Tutti i membri del CPaV dovranno essere nominati dal vicario locale.

**Art. 19.** Il numero dei membri del CPaV sarà stabilito dal regolamento proprio di ciascun vicariato, curando:

1 - la rappresentanza laicale di ogni parrocchia;

2 - una consistenza numerica che non renda difficile la convocazione e i lavori, in modo tale che i laici costituiscano la maggior parte del Consiglio stesso.

**Art.20.** § 1 - Il CPaV dura in carica 5 anni.

§ 2 - Nel caso che un membro venisse a mancare, sarà sostituito con la stessa procedura con cui è stato scelto il precedente.

**Art. 21.** Il CPaV è convocato almeno tre volte l'anno, secondo le modalità stabilite dall'art. 6, n. 1.

**Art. 22.** § 1 - Argomenti di studio e di riflessione del CPaV sono tutti quelli che rientrano nella finalità del vicariato a norma dell'art. 2.

§ 2 - In particolare tratta i problemi relativi alla presenza e collaborazione dei religiosi e dei laici nelle attività parrocchiali e vicariali, e quelli che interessano l'animazione cristiana delle realtà terrestri.

**Art. 23.** A norma dell'art. 14 il CPaV deve dare il proprio parere, quando si tratta di proposte vincolanti le parrocchie e l'intero vicariato.

***Disposizioni particolari***

**Art. 24.** Alle spese del vicariato si provvede mediante il contributo delle parrocchie.

**Art. 25.** Ogni anno il vicario locale, dopo aver informato il CPrV e il CPaV, presenterà all'Ordinario il bilancio delle attività pastorali e della gestione del suo vicariato.